

Prot.: 468472/RU

TAR N. 2024 - 48

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1915 DELLA COMMISSIONE DELL'11 LUGLIO 2024 CHE ISTITUISCE UN DAZIO ANTIDUMPING PROVVISORIO SULLE IMPORTAZIONI DI ATTREZZATURE DI ACCESSO MOBILI ORIGINARIE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Roma 16/07/2024. - Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L del 12 luglio 2024, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1915 **che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese.**

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1915 prevede che:

- **all'art. 1 paragrafo 1** è istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili costruite per il sollevamento di persone, semoventi, con un'altezza massima di lavoro pari o superiore a 6 metri, e loro sezioni preassemblate o pronte per l'assemblaggio, escluse le singole componenti se presentate separatamente ed escluse le attrezzature per il sollevamento di persone montate sui veicoli dei capitoli 86 e 87 del sistema armonizzato, attualmente classificate con i codici NC ex 8427 10 10, ex 8427 20 19, ex 8428 90 90, ex 8431 20 00 ed ex 8431 39 00 (codici TARIC: 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 e 8431 39 00 10) e originarie della Repubblica popolare cinese.

- **all'art. 1 paragrafo 2** le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping provvisorio (%)	Codice addizionale TARIC
Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd.	55,3 %	89DL
Oshkosh JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd.	23,6 %	89DM
Terex (Changzhou) Machinery Co., Ltd.	14,3 %	89DN
Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd.	31,3 %	89DO
Altre società che hanno collaborato	28 %	Cfr. allegato
Tutte le altre società	55,3 %	8999

- **all'art. 1 paragrafo 3** l'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida su cui figurì una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato) Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
- **all'art. 1 paragrafo 4.** l'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
- **all'art. 1 paragrafo 5.** Ove sia presentata una dichiarazione d'immissione in libera pratica per il prodotto di cui al paragrafo 1, a prescindere dall'origine, nel campo pertinente della dichiarazione sono indicati il numero di articoli importati, purché tale indicazione sia compatibile con l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
- **all'art. 1 paragrafo 6** è previsto che qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente per la determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione(90), l'importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale che corrisponde al calcolo proporzionale del prezzo realmente pagato o pagabile.

- **all'art. 1 paragrafo 7** le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni, istituita a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1450. Le registrazioni dei dati sulle importazioni a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1450 sono conservare fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.
- **all'art. 1 paragrafo 8** salvo diversa indicazione, si applicano le vigenti disposizioni in materia di dazi doganali.
- **all'art. 2 paragrafo 1** le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data della sua entrata in vigore.
- **all'art. 2 paragrafo 2** le parti interessate che intendono chiedere di essere sentite dalla Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- **all'art. 2 paragrafo 3** le parti interessate che intendono chiedere di essere sentite dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore esamina le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.

Il suddetto regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1915 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione.